

Disposizione

Oggetto: Aeroporto di Salerno – Estensione del provvedimento ENAC n. 0075072 del 20 luglio 2017 di limitazione dei servizi di assistenza a terra dei voli di aviazione generale.

Visto il Codice della Navigazione;

vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra;

visto il d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi previsti dalla su richiamata Direttiva, ed in particolare gli artt. 4 e 5;

visto il Regolamento “*Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*” - ed. n. 5 del 23 aprile 2012;

vista la Circolare APT-02B 22 novembre 2013, “*Certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra*”;

tenuto conto del progetto di fusione esistente fra la società Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi S.p.A e la società GE.S.A.C. S.p.A., rispettivamente gestori degli aeroporti di Salerno Pontecagnano e Napoli Capodichino, che comporterà la creazione di un sistema aeroportuale fra i predetti scali nel rispetto del quadro normativo vigente;

visto il Decreto Interministeriale n. 239 del 14 giugno 2019 – sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - con il quale è stato approvato l'affidamento in concessione, alla Società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A., della gestione totale dell'aeroporto di Salerno - Pontecagnano, ai sensi *dell'art. 7 del D.M. 521/97* e la cui validità è subordinata al perfezionamento dell'iter di fusione fra la medesima Società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A. e la Società GESAC S.p.A.

visto l'art. 2 del nominato Decreto Interministeriale n. 239 del 2019 con il quale viene stabilito che l'ENAC - entro 12 mesi - dovrà relazionare i Ministeri competenti sul rispetto degli obblighi assunti dalla Concessionaria di realizzare, entro il medesimo termine, la fusione societaria con GESAC S.p.A. per la gestione unitaria degli scali di Salerno Pontecagnano e di Napoli Capodichino;



vista la nota della Direzione Aeroportuale Campania n. 0066820 del 7 giugno 2019 con la quale, con riferimento ai lavori ai lavori del Comitato di Coordinamento tenutosi in data 07.05.2019, ai sensi del *Regolamento (CE) N. 95/93* così come modificato dal *Regolamento (CE) 793/04*, è stata introdotta - per l'Aeroporto di Napoli Capodichino - una limitazione di traffico a un numero massimo di 84.000 movimenti/anno, dei quali 82.500 di aviazione commerciale e dei restanti 1.500 movimenti/anno di aviazione generale;

tenuto conto che la predetta limitazione dei voli dell'aeroporto di Napoli Capodichino comporterà, già a partire dalla prossima stagione winter 2019, la riduzione del numero dei voli di aviazione generale da 6.000 a 1.500 all'anno;

considerato che presso l'aeroporto di Napoli Capodichino è attualmente vigente un provvedimento di limitazione emanato con nota *ENAC n. 0075072 del 20 luglio 2017* con il quale, proprio in ragione del numero dei voli di aviazione generale al tempo consentito, si è disposta la presenza di 4 prestatori di assistenza a terra per l'aviazione generale finalizzati a garantire i relativi servizi.

considerato che il predetto provvedimento di limitazione ha una durata di 7 anni;

considerato che la richiamata procedura di fusione fra le due società di gestione in argomento, finalizzata alla istituzione di un sistema aeroportuale, comporta - entro i limiti stabiliti dall'istruttoria condotta da ENAC e trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 35725 del 27 marzo 2019 - la conseguente interscambiabilità del traffico aereo tra i due scali;

tenuto conto che, in ragione della suddetta interscambiabilità, la riduzione dei voli annui di aviazione generale su Napoli induce un ricollocamento di 4.500 voli sull'aeroporto di Salerno Pontecagnano;

tenuto conto che si rende necessario tutelare le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai prestatori di servizi di assistenza a terra per l'aviazione generale che svolgono attualmente la propria attività presso l'aeroporto di Napoli;

considerato che il D.lgs. 18/99 recante "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità" non esclude la facoltà, anche presso un aeroporto sotto soglia, di consentire a più operatori la effettuazione dei servizi di handling;

considerato che presso l'aeroporto di Salerno è stata indetta dal gestore una procedura di gara per l'individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di assistenza a terra per l'attività di aviazione generale prima che fosse stabilita la richiamata limitazione dei voli presso l'aeroporto di Napoli;

preso atto che al momento tale procedura di gara risulta gravata da un ricorso pendente dinanzi al giudice amministrativo presentato da una delle società partecipanti;



SI DISPONE

La estensione, con effetto immediato, del provvedimento di limitazione dei servizi di assistenza a terra per l'aviazione generale così come disposto nella nota ENAC n. 0075072 del 20 luglio 2017 all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, con conseguente riprotezione, presso detto scalo, dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l'aviazione generale che svolgono attualmente la propria attività presso l'aeroporto di Napoli;

Al fine di non pregiudicare gli esiti della procedura di gara al momento in itinere, è consentito al soggetto eventualmente aggiudicatario di operare il servizio in aggiunta ai prestatori di cui sopra.

La locale Direzione Aeroportuale è invitata a dare la necessaria attuazione al presente provvedimento.

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

EGA/GL/EAA/GS/FM